

AVVISO CENTRI DIVULGAZIONE CULTURA UMANISTICA

Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica

art. 1 Finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico, di seguito denominato avviso, in attuazione dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominato regolamento, disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto la divulgazione della cultura umanistica da parte de Centri di divulgazione, di seguito denominati Centri.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

- a) i settori di intervento;
- b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- c) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- d) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;
- e) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- f) le modalità di rendicontazione;
- g) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
- h) quanto demandato all'Avviso dal regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

- a) divulgazione della cultura umanistica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione, in modo continuativo, di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente, nel settore umanistico;
- b) centri di divulgazione: istituti culturali con personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, con una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, che garantiscono il possesso di attrezzature idonee e svolgono in maniera continuativa la propria attività e la rendono fruibile al pubblico tramite l'apertura delle sedi sul territorio regionale.

art. 3 risorse finanziarie e limite minimo e massimo dell'incentivo

1. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

4. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 25.000,00 euro la domanda è inammissibile.

5. L'importo dell'incentivo regionale è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento di cui alla domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 1 e 4.

art. 4 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra i Centri, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, e le società cooperative che per statuto svolgono attività di divulgazione della cultura umanistica.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

3. Le manifestazioni di divulgazione della cultura devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contengono, tranne gli atti costitutivi e gli statuti delle società cooperative, l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o dell'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;

c) contengono una o più finalità esclusiva o prevalente riguardanti la divulgazione della cultura umanistica.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

6. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila, di seguito denominato capofila, è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

7. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 1, lettera b, della legge, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente singolo o Capofila, presentando un solo progetto a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39;

b) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8;

c) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238;

d) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237;

e) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199;

f) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110;

g) i soggetti beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17;

h) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

i) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014 (legge finanziaria 2015);

j) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

k) le fondazioni bancarie;

l) le Università;

m) le Unioni Territoriali Intercomunali.

Art. 5 requisiti dei partner

1. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa stessa, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, o società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali operanti nel settore della divulgazione della cultura umanistica.
2. I partner possono partecipare ad un solo progetto a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi, salvo quanto indicato al comma 6.
3. I soggetti di cui alle lettere da a) a m) del comma 8, dell'articolo 4, possono comunque partecipare in qualità di partner.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.
5. Il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto una sola volta, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi.
6. Gli enti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di partecipare in qualità di partner a più iniziative progettuali purché non presentate a valere sul medesimo Avviso.

art. 6 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.
2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo:
 - a) per i soggetti di diritto privato, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;
 - b) per gli enti pubblici, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.
3. La domanda va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00.00 del 22 novembre 2017 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.
4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, ad una sola iniziativa progettuale. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:
 - a- domanda di incentivo;
 - b- descrizione progetto;
 - c- dichiarazioni;
 - d- scheda/e partner (comprehensive di documento d'identità in corso di validità e chiaramente leggibile);
 - e- curriculum vitae del direttore artistico o responsabile culturale, debitamente firmato dal soggetto cui si riferisce;
 - f- documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

5. Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

7. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

8. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

- a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
- b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;
- c) la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui comma 2 del presente articolo;
- d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4.

9. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

10. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui al comma 4, lettere b) , d) ed e), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

art. 7 esclusioni/inammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.

2. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della Commissione di valutazione, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

3. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione di valutazione è riconvocata per valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi indicati nel presente Avviso (Tabella 1).

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 9 attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi

relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui alla Tabella 1.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

art. 10 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può essere assegnata per un importo inferiore.

4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato.

5. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al 100 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Art. 11 avvio delle iniziative progettuali

1. L'avvio delle iniziative progettuali non può essere antecedente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

2. La documentazione di spesa presentata a rendiconto non può essere datata antecedentemente alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria di cui al presente Avviso.

Art. 12 variazioni in itinere

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

Art. 13 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
 - b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.
2. Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 14 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

art. 15 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. In applicazione dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio e sarà pubblicata sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle Attività culturali.
4. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2019.

art. 16 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:
- a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
 - b) emerga che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4.

art. 17 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
- a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 4;
 - d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 4;
 - e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

art. 18 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 19 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.
2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 20 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà; il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 21 norma finale

1. Non possono essere presentate domande di incentivo per iniziative progettuali già finanziate a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1973, deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2016, n. 2062, deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2017, n. 953 e deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1111.

TABELLA 1

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 35/100				
1	Caratteristiche storiche di storicità del Centro	Punti 10	Numero di anni dalla data della costituzione Da 1 a 10 anni Da 11 a 30 anni Oltre i 30 anni	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10

2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali	Punti 10	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2015 Nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici di enti regionali e locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (dell'Unione europea e/o di altri organismi internazionali)	PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Apertura al pubblico	Punti 5	Sede operativa aperta per almeno 10 ore settimanali No Si	PUNTI 0 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in € Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 65/100				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Qualità e valore culturale complessivo delle attività di divulgazione	Punti 15	Voto da 0 (insuff.) a 15 (ottimo) graduato dalla commissione	

3	Valutazione del CV del direttore artistico o responsabile culturale del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
4	Piano di comunicazione/promozione del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
5	Composizione e qualità del partenariato	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Valenza internazionale del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Presenza di un piano di didattica a favore di scuole, università o altri enti di formazione	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100		